

Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Mobilità tra società della P.A.: non costituisce reddito il contributo al trattamento economico
- 3 Credito d'imposta per chi assume detenuti
- 3 Agevolazioni sui mutui prima casa per i giovani: modifiche alla disciplina

Prassi

- 4 *Startup* innovative: aggiornata la documentazione per l'accesso alle agevolazioni
- 4 Modalità di riscossione del Tares
- 4 Registro imprese: mancata comunicazione Pec
- 5 Registro imprese - diritto annuale delle startup, STP, società di mutuo soccorso e confidi
- 5 *Tobin Tax*: precisazione su *High Frequency Trading (Hft)*
- 5 Durc: chiarimenti del Ministero del Lavoro
- 5 Accisa su benzina e gasolio per autotrazione: termine per la decorrenza delle modalità di versamento
- 5 Registro dei revisori legali: FAQ sugli adempimenti per la prima formazione
- 5 Gestione delle liti fiscali - intesa tra Entrate e Avvocatura dello Stato
- 6 Novità dall'Agenzia delle Entrate

Dottrina

- 7 Spese di manutenzione, imputazione in bilancio e deducibilità
- 7 Correzione degli errori contabili
- 8 Pratiche commerciali scorrette: pronunce della Corte di giustizia UE
- 8 Società tra avvocati: le modifiche della legge europea
- 9 Detrazioni Irpef anche per demolizioni e ricostruzioni con la stessa volumetria
- 9 Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento
- 9 S.r.l.: le modalità per i versamenti delle quote

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Mobilità tra società della P.A.: non costituisce reddito il contributo al trattamento economico</p> <p>Le società controllate direttamente o indirettamente dalla P.A., o dai suoi enti strumentali, a esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità del personale. Tali società possono farsi carico per un periodo massimo di 3 anni di una quota parte non superiore al 30% del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità.</p> <p>Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap.</p>	<p><i>Art. 3, D.L. 31/08/13, n.101 (G.U. n.204 del 31/08/13)</i></p>
<p>Credito d'imposta per chi assume detenuti</p> <p>Alle imprese è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni, lavoratori detenuti o internati (anche quelli ammessi al lavoro all'esterno dell'azienda); • svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti. 	<p><i>Art.7, D.L. 31/08/13, n.101 (G.U. n.204 del 31/08/13)</i></p>
<p>Agevolazioni sui mutui prima casa per i giovani: modifiche alla disciplina</p> <p>Modificata la disciplina del "<i>Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali</i>".</p> <p>Queste le novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il livello di interessi dovrà essere "<i>non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia</i>" • il reddito complessivo massimo ai fini Isee per accedere all'agevolazione è elevato da 35.000 a 40.000 euro; • priorità a coloro che non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato; • passa da 90 a 95 mq il limite massimo di superficie che deve avere l'immobile da adibire ad abitazione principale. <p>Confermati, invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il requisito dell'età dei richiedenti (non superiore a 35 anni); • il limite di 200.000 euro per i mutui ammissibili alla garanzia del Fondo; <p>Le modifiche entreranno in vigore dal 21/09/13.</p>	<p><i>Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto n.103 del 24/06/13 (G.U. n.209 del 6/09/13)</i></p>

PRASSI	
<p>Startup innovative: aggiornata la documentazione per l'accesso alle agevolazioni Pubblicate sul sito del MISE le nuove versioni dei modelli di autodichiarazione, la Guida all'iscrizione delle <i>startup</i> e la Guida per gli incubatori, che recepiscono le modifiche alla disciplina delle <i>startup</i> innovative introdotte con il D.L. n.76/13. Il modello di autodichiarazione per la certificazione degli incubatori è rimasto invariato.</p>	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul sito il 5/09/13</i></p>
<p>Modalità di riscossione del Tares Forniti chiarimenti.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, risoluzione n.9 del 9/09/13</i></p>
<p>Maggiorazione standard - Deve essere assicurato all'erario entro l'anno in corso il gettito della maggiorazione <i>standard</i> (art.14, co.13, del D.L. n.201/11). Il comune deve predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento del tributo che, per l'ultima rata dell'anno 2013, è costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale (D. M. 14/05/13), i quali devono prevedere la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. Posto che il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16/12/13.</p> <p>Posticipazione rate al 2014 - Fermo restando l'obbligo di versamento della maggiorazione nell'anno 2013 e fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013, la situazione è evidentemente di carattere eccezionale talché si giustifica un'eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate.</p>	
<p>Registro imprese: mancata comunicazione Pec Forniti chiarimenti circa l'ipotesi di richiesta di iscrizione nel Registro imprese di un atto notarile che non contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata per colpa del legale rappresentante della società. Al riguardo, è stato affermato che, laddove la società non abbia ottemperato alla comunicazione, ancorché postuma, dell'indirizzo Pec, la domanda di iscrizione, trascorsi 3 mesi (o 45 giorni per le imprese individuali), deve essere respinta. In tal caso, posto che la ritardata iscrizione di un atto o fatto relativo all'impresa è stato causato da inadempimento del legale rappresentante, a tale soggetto deve essere imputata la incompletezza della domanda che ne ha causato il mancato accoglimento e, pertanto, la sanzione relativa al non eseguito adempimento pubblicitario sottostante. Nel contempo, pur dovendosi considerare la domanda come non presentata, l'ufficio competente, che comunque è a conoscenza di un atto o fatto relativo all'impresa per il quale non sono state rispettate le norme per gli adempimenti pubblicitari, dopo aver inutilmente invitato il legale rappresentante a ripresentare l'atto completo di indirizzo Pec, sottoporrà il fascicolo relativo all'adempimento principale al Giudice delegato affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio.</p>	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico Parere, Prot.0141955 del 29/08/13</i></p>

<p>Registro imprese - diritto annuale delle <i>startup</i>, STP, società di mutuo soccorso e confidi Forniti chiarimenti sulla determinazione del diritto annuale camerale per alcuni soggetti obbligati. In particolare, è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'impresa che richiede, avendone i requisiti, di essere iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese come start up innovativa è esonerata dal pagamento del diritto annuale dovuto per il periodo previsto dalla normativa (non oltre il 4° anno di iscrizione); • le Società tra Professionisti sono obbligate al versamento del diritto annuale di iscrizione nel Registro imprese in un importo commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Nel caso di prima iscrizione sono tenute al versamento dell'importo previsto per la prima fascia di fatturato; • le regole di cui al punto precedente si applicano anche alle società di mutuo soccorso; • i confidi che applicano i principi contabili internazionali sono tenuti, ai fini della determinazione della base imponibile per il versamento del diritto annuale, a fare riferimento alla voce 30 "Commissioni attive" del proprio conto economico. 	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico, nota pubblicata sul sito ODCEC di Roma il 4/09/13</i></p>
<p>Tobin Tax: precisazione su High Frequency Trading (Hft) L'Italia non è il primo paese ad aver applicato la tassazione sugli scambi azionari ad alta frequenza. Tale tassazione, infatti, è in vigore nel nostro Paese dal 1/03/13 mentre in Francia è in vigore dall'agosto 2012. Dal 2/09/13 in Italia sono tassate anche le transazioni ad alta frequenza sui derivati. Non è prevista alcuna modifica alla normativa sulle transazioni ad alta frequenza.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n.148 del 4/09/13</i></p>
<p>Durc: chiarimenti del Ministero del Lavoro Forniti chiarimenti in merito alle semplificazioni alla disciplina del DURC introdotte dall'art.31 del decreto legge n.69/2013. In particolare, è stato precisato che la nuova validità temporale del DURC di 120 giorni dalla data di rilascio si applica ai DURC rilasciati dopo il 2/08/13. I DURC rilasciati prima della suddetta data conservano la validità di 90 giorni.</p>	<p><i>Ministero del Lavoro, circolare n.36 del 6/09/13</i></p>
<p>Accisa su benzina e gasolio per autotrazione: termine per la decorrenza delle modalità di versamento Questi sono i riferimenti utili, a far data dall'1/11/13, per i versamenti dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capitolo/articolo 1409 "Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi" in caso di versamento in Tesoreria (o tramite c/c postale); • codice tributo 2804 in caso di versamento con modello F/24 Accise. 	<p><i>Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota prot. n. 103913 del 5/9/13</i></p>
<p>Registro dei revisori legali: FAQ sugli adempimenti per la prima formazione Pubblicate sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it le <i>frequently asked questions</i> (FAQ) sugli adempimenti per la prima formazione del registro dei revisori legali. Si ricorda che il termine per procedere agli adempimenti connessi alla prima formazione è il 23/09/13.</p>	<p><i>Portale revisione legale, pubblicate sul sito a settembre 2013</i></p>
<p>Gestione delle liti fiscali - intesa tra Entrate e Avvocatura dello Stato Il nuovo protocollo d'intesa per il triennio 2013-2016, firmato tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate, finalizzato ad una diminuzione progressiva del contenzioso per ridurne i tempi e conseguire obiettivi di equità fiscale, prevede anche incontri periodici per l'esame delle tematiche particolarmente rilevanti.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa dell'11/09/13</i></p>

Ordinary Assist

Novità dall'Agenzia delle Entrate

Disponibili sul sito:

- l'aggiornamento *software* di compilazione modelli Unico SC (versione 1.0.3), Unico Pf (versione 1.0.5), Unico ENC (versione 1.0.2);
- l'aggiornamento delle procedure di controllo dei modelli 2013 (versione 5.0.4);
- l'aggiornamento del *software* di compilazione (versione 2.0.0) del modello 730/2013;
- l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento;
- l'aggiornamento delle specifiche tecniche del modello 730/2013;
- l'aggiornamento dell'Annuario del contribuente - versione *online*;
- l'aggiornamento dei *software* Siria (versione 2.0.4) e Iris (versione 2.0.5);
- l'aggiornamento del *software* di compilazione della denuncia imposta assicurazioni;
- l'aggiornamento del *software* di compilazione e procedura di controllo (versioni 1.0.3) per l'Irap 2013 (versione 1.0.4);
- l'aggiornamento dell'elenco banche convenzionate per il modello F24 *online*;
- gli elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille dopo i termini per l'iscrizione (aggiornati al 2/09/13);
- l'aggiornamento dell'elenco dei provvedimenti di idoneità per biglietterie automatizzate e misuratori fiscali;
- l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori regionali per gli studi settore.

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet dall'1 al
15/09/13*

DOTTRINA

Spese di manutenzione, imputazione in bilancio e deducibilità

Analizzati gli aspetti contabili e fiscali delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione su beni propri. In particolare, è stata evidenziata l'importanza della distinzione tra spese di manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie:

- spese di manutenzione ordinaria - sono quelle finalizzate a mantenere in efficienza le immobilizzazioni tecniche e gli interventi di riparazione, eseguiti per riparare guasti e rotture, rappresentano costi di esercizio, da imputare a Conto economico;
- spese di manutenzione straordinarie - sono volte ad incrementare la vita utile o la produttività dell'immobilizzazione, sono costi di natura pluriennale che possono essere capitalizzati e cioè iscritti ad incremento del valore del bene.

Gli esperti della Fondazione hanno ricordato che in presenza di spese di manutenzione straordinarie è necessario rivedere il piano di ammortamento del cespite interessato dall'intervento, ripartendo il valore netto contabile del bene, incrementato delle spese capitalizzate, sulla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione.

Lo studio fornisce degli esempi di rilevazione contabile in diverse ipotesi di spese di manutenzione sostenute, distinguendo, nell'ambito delle stesse, i costi in relazione alla loro diversa natura (merci, servizi ecc.).

È stato, inoltre, illustrata la disciplina fiscale della deducibilità delle spese di manutenzione. Da questo punto di vista è stato evidenziato che il Tuir non prevede criteri di distinzione tra le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui la disciplina fiscale è strettamente connessa al trattamento contabile delle spese adottato dal contribuente, il quale può:

- imputare le spese a conto economico – in tal caso si applica la disciplina di cui all'art.102, co.6 del Tuir che prevede una deduzione complessiva nel limite del 5 % del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;
- portare le spese ad incremento del costo dei cespiti a cui si riferiscono – in tal caso il costo viene dedotto nell'ambito delle quote di ammortamento.

[Fondazione
Accademia
Romana di
ragioneria, nota
operativa n.7/2013
pubblicata sul sito
ODCEC di Roma](#)

Correzione degli errori contabili

Analizzate le possibili azioni correttive in riferimento agli errori più di frequenti commessi nella tenuta della contabilità.

Il principio contabile OIC-29 definisce errore contabile la mancata o impropria applicazione dei principi contabili. Lo stesso principio distingue gli errori in due categorie:

- errori determinanti: incidono sull'attendibilità del bilancio d'esercizio;
- errori non determinanti: non incidono sull'attendibilità del bilancio d'esercizio.

Al fine di individuare l'azione correttiva più adatta, deve considerarsi il momento in cui l'errore è riscontrato:

- errori individuati entro la chiusura dell'esercizio in cui sono stati commessi;
- errori individuati oltre la chiusura dell'esercizio in cui sono stati commessi.

Altro aspetto da considerare riguarda l'effetto dell'errore; può trattarsi, infatti, di:

- errori che influiscono sul risultato economico;
- errori che influiscono esclusivamente sulla corretta rilevazione di conti finanziari.

[Fondazione
Accademia
Romana di
ragioneria, nota
operativa n.8/2013
pubblicata sul sito
ODCEC di Roma il](#)

Ordinary Assist

Per quanto attiene gli effetti fiscali che possono scaturire da errori contabili, è stato evidenziato che le maggiori criticità si riscontrano quando l'errore ha inciso sulla liquidazione delle imposte degli anni precedenti. In questo caso si dovrà tener conto della disciplina di cui all'art.109 del Tuir secondo cui:

- i componenti negativi di reddito sono deducibili solo se imputati al conto economico dell'esercizio di competenza;
- i componenti positivi di reddito sono sempre imponibili.

In applicazione di tale disciplina, sono stati indicati i rimedi possibili a seconda degli effetti determinati dall'errore sulla liquidazione delle imposte degli anni precedenti.

Pratiche commerciali scorrette: pronunce della Corte di giustizia UE

Analizzate le recenti pronunce della Corte di giustizia relative all'interpretazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori.

Tra le altre questioni su cui si è concentrata l'attenzione degli esperti di Assonime, oggetto di esame della Corte, è stato illustrato il caso di un contratto di credito al consumo stipulato con un istituto non bancario su contratto standardizzato in cui il tasso annuo effettivo globale (TAEG) indicato era inferiore a quello reale (non erano state incluse alcune spese connesse al credito concesso).

Al riguardo, sono stati affermati dalla Corte i seguenti principi:

- spetta al giudice nazionale valutare se un contratto contenente una clausola abusiva possa essere mantenuto in vigore in assenza di detta clausola; a tal fine il giudice non può basarsi unicamente sull'eventuale vantaggio per il consumatore che deriverebbe dall'annullamento del contratto. Tuttavia, gli Stati membri sono liberi di adottare disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato per i consumatori: la normativa di uno Stato membro potrebbe quindi prevedere la soluzione dell'annullamento dell'intero contratto qualora più favorevole al consumatore;
- indicare in un contratto di credito un TAEG inferiore a quello reale costituisce una falsa informazione sul costo complessivo del credito e quindi sul prezzo. Se ciò è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso – circostanza che spetta al giudice nazionale verificare – tale falsa informazione costituisce pratica commerciale ingannevole;
- la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette lascia impregiudicata l'applicazione delle norme degli Stati membri sulla formazione, validità o efficacia dei contratti. Quindi l'accertamento del carattere scorretto di una pratica commerciale non ha diretta incidenza sulla validità del contratto di credito stipulato.

Nello studio sono state, inoltre, illustrate le decisioni della Corte UE circa le condizioni da rispettare nell'ipotesi in cui si prospetti al consumatore la vincita di un premio (divieto di fare ricadere sul consumatore costi di varia natura).

*Assonime,
circolare n.27 del
9/09/13*

Società tra avvocati: le modifiche della legge europea

L'art.5 della "legge europea" del 6/08/13 n.97, che ha modificato gli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n.96/01, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati, ha rimosso il requisito, previsto dalla legge sullo stabilimento e l'esercizio della professione forense, della necessaria presenza di un avvocato italiano nella compagine societaria composta di avvocati stranieri. Sul punto, è stato affermato che l'innovazione non modifica la regola secondo la quale per svolgere la professione forense in Italia anche in forma societaria occorre essere avvocati e non rimuove il divieto che altri professionisti o soci di mero capitale possano partecipare alle società di avvocati. In sostanza, è stato affermato che la legge comunitaria non incide sulla legge n.247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) né sulla sua attuazione.

*Consiglio
Nazionale Forense,
nota del 30/08/13*

<p>Detrazioni Irpef anche per demolizioni e ricostruzioni con la stessa volumetria</p> <p>Rientrano tra gli interventi ammissibili per usufruire della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, nonché quelli effettuati per il ripristino di edifici o parti di edificio (non abusivi) crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.</p>	<p><u>Associazione dei Geometri fiscalisti, nota n.132/2013 pubblicata sul sito l'11/09/13</u></p>
<p>Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento</p> <p>Analizzata la disciplina di cui all'art.173 della legge fallimentare concernente la revoca dell'ammissione al concordato e la successiva dichiarazione del fallimento nel corso della procedura conseguente all'accertamento, da parte del commissario giudiziale, che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode. Il commissario giudiziale, in tal caso, ha il dovere di riferire tali fatti immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.</p> <p>In particolare, lo studio ha focalizzato l'attenzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effetti dell'ammissione al concordato preventivo; • ruolo del Commissario giudiziale; • potere e limiti di controllo del Tribunale sulla fattibilità della proposta concordataria; • idoneità della relazione resa dall'attestatore a fornire informazioni attendibili e complete sulle situazione patrimoniale; • modifica della proposta concordataria in pendenza di un procedimento ex art.173 L.F.; sul punto, gli esperti dell'UNGDCEC affermano che la modifica non impedisce il dispiegamento del procedimento ex art.173 l.f. 	<p><u>Fondazione studi Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, studio pubblicato sul sito l'11/09/13</u></p>
<p>S.r.l.: le modalità per i versamenti delle quote</p> <p>Forniti i primi chiarimenti sulle modalità dei versamenti da effettuare per costituire nuove S.r.l. dopo le novità introdotte dal D.L. n.76/2013.</p> <p>Secondo il Notariato, oltre all'assegno circolare intestato a nome della costituenda società, oppure a nome dell'amministratore nominando, è possibile usare il denaro contante (per importi inferiori a 1.000 euro), oppure il bonifico bancario a favore di uno degli amministratori nominandi. Non si può, invece, usare l'assegno bancario (non sarebbe idoneo a garantire l'effettività dei conferimenti).</p>	<p><i>Consiglio Nazionale del Notariato, nota (fonte organi di stampa)</i></p>